



REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

A. CONSIGLIO D'ISTITUTO

- art. 1 – Composizione del Consiglio d'Istituto
- art. 2 – Norme elettorali del Consiglio d'Istituto
- art. 3 – Convocazione del Consiglio e sua validità
- art. 4 – Compiti e responsabilità
- art. 5 – Durata in carica
- art. 6 – Segretezza

B. CONSIGLIO DI CLASSE

- art. 1 – Composizione
- art. 2 – Competenze

C. COLLEGIO DOCENTI

- art. 1 – Composizione
- art. 2 – Competenze
- art. 3 – Nomina dei Docenti per la partecipazione al Consiglio d'Istituto

D. ASSEMBLEE DEI GENITORI

- art. 1 – Assemblea di classe
- art. 2 – Assemblea di ordine di scuola
- art. 3 – Autorizzazione e convocazione
- art. 4 – Valore delle Assemblee
- art. 5 – Validità delle convocazioni
- art. 6 – Votazioni e deleghe
- art. 7 – Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- art. 8 – Elezione e nomina dei rappresentanti
- art. 9 – Rappresentante del Comitato dei genitori

E. COMITATO GENITORI

REV	Data	Causale	Approvazione
1	Ottobre 2017	Modifica operativa interna	Rappresentante Legale
2	Giugno 2018	Approvazione del Regolamento	

OBIETTIVO

Data la particolare fisionomia dell'Istituto Maria Consolatrice e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa e proposta dell'Organo Collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità.

***Il Gestore si riserva di approvare quanto viene proposto;** in genere tale approvazione si basa sul giudizio dell'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità dell'Istituto; pertanto è auspicabile che tutti i membri del Consiglio condividano pienamente il Progetto Educativo.*

SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire compiti, responsabilità, modalità delle nomine e permanenza in carica degli Organi Collegiali dell'Istituto.

L'Istituto Maria Consolatrice nel suo Statuto prevede i seguenti organi collegiali:

- A. CONSIGLIO D'ISTITUTO**
- B. CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE**
- C. COLLEGIO DOCENTI**
- D. ASSEMBLEE DEI GENITORI**
- E. COMITATO DEI GENITORI**

Allegati al presente regolamento:

- Modulo per la **richiesta di convocazione di Assemblea**
- Modulo per il Verbale di **Assemblea Elezioni Genitori Rappresentanti di Classe**
- Modulo per il Verbale di **Assemblea**

DEFINIZIONI

PEI	Progetto Educativo d'Istituto
POF	Piano dell'Offerta Formativa
PECor	Patto Educativo di Corresponsabilità
CD	Collegio Docenti
CdC	Consiglio di Classe
O.d.G.	Ordine del Giorno

SEZIONE A

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il **Consiglio d'Istituto** è istituito allo scopo di **collaborare** con gli organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative.

Al Consiglio d'Istituto viene richiesto **di esprimere il proprio parere** in merito a:

- a. regolamenti deliberati dai vari Collegi Docenti;
- b. regolamenti degli studenti;
- c. norme comportamentali durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
- d. Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegi Docenti;
- e. formalizzazione del calendario scolastico deliberato dai Collegi Docenti;
- f. proposta di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione o di rete;
- g. proposta di partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h. formulazione di criteri per la raccolta fondi, attraverso varie iniziative, e la gestione degli stessi da destinare ai bisogni emergenti.

Il Consiglio d'Istituto **elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il presidente ed il vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda.

N.B. non sono di competenza del Consiglio d'Istituto l'uso dell'edificio scolastico, l'assegnazione delle classi ai docenti, la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, l'accettazione dell'iscrizione dei singoli alunni e la programmazione didattica in generale.

art. 1 — Composizione dei Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto, unico per tutto il plesso scolastico, è costituito da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori degli alunni e dai responsabili dei vari livelli di *scuola*.

Il Consiglio d'Istituto è composto da un Presidente, un Segretario e dai Consiglieri provenienti dai "**Membri di diritto**" e dai "**Membri elettivi**"

Membri di diritto

- Superiora locale
- Gestore o suo rappresentante
- Preside della Scuola Secondaria di Primo Grado
- Responsabile della Scuola Primaria
- Incaricata amministrativa
- Segretaria didattica della Scuola
- Rappresentante Comitato Genitori.

Membri elettivi

- I genitori eletti come rappresentanti nella prima assemblea di classe;
- **3** docenti per la Scuola Primaria e **3** per la Scuola secondaria di 1° grado eletti nel primo Collegio Docenti.

Nota 1: *l'eventuale sostituzione dei Membri Elettivi avviene in tempo utile perché i nuovi rappresentanti possano partecipare al primo Consiglio convocato.*

art. 2 — Norme elettorali del Consiglio d'Istituto

Docenti, genitori e alunni hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti.

Tutti i rappresentanti di classe, eletti da tutti i genitori diventano membri del Consiglio d'Istituto.
La votazione è valida se ha votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Ogni elettore deve esprimere un massimo di due preferenze all'Interno della propria categoria.
Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.
La prima convocazione di un nuovo Consiglio d'Istituto è indetta da Preside/Direttore dell'Istituto scolastico.

Presidente

È eletto tra i rappresentanti dei genitori (designati nell'Assemblea di classe), a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda.

Segretario

È nominato dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

Consiglieri

I Genitori rappresentanti di Classe, eletti nell'assemblea dei Genitori.
Il rappresentante del Comitato dei genitori, nominato dalla Direzione.
I Docenti eletti dal "Collegio Docenti".

Nota 1: Tutti i Membri del Consiglio d'Istituto sono tenuti a leggere attentamente il presente Regolamento, il PEI e il PECor per verificare i loro requisiti, le modalità di partecipazione e la disponibilità ad impegnarsi per collaborare al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nei singoli documenti.

art. 3 — Convocazione del Consiglio e sua validità

In via ordinaria il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti e, in via straordinaria, dal Presidente stesso.

Nel caso in cui il Presidente, trascorsi i 3 anni, abbia terminato il suo incarico, il Consiglio d'Istituto viene convocato direttamente dal Preside.

La convocazione ordinaria da parte del Presidente avviene tramite lettera firmata ed indirizzata ai componenti del Consiglio, anche per e-mail.

La convocazione su richiesta di almeno 3 componenti avviene tramite lettera indirizzata, inviata anche per e-mail, al Presidente del Consiglio d'Istituto che, successivamente (entro 8 giorni dal ricevimento), provvederà alla sua convocazione.

Per la convocazione straordinaria, sarà cura del Presidente convocare tramite lettera firmata, inviata anche per e-mail, i componenti del Consiglio.

La convocazione, con riportato l'Ordine del Giorno, deve essere comunicata con un preavviso non inferiore agli otto giorni.

Il Consiglio d'Istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti a vario livello.

Validità

Perché le riunioni del Consiglio d'Istituto siano valide occorre la presenza dei due terzi dei componenti.

Un argomento non iscritto all'O.d.G. non può essere trattato a meno che la relativa proposta non sia approvata da tutti i consiglieri presenti.

Le proposte del Consiglio d'Istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti, la votazione avviene per alzata di mano; se si riferisce a persone è segreta.

art 4 - Compiti e Responsabilità

Presidente del Consiglio d'Istituto

Presidente ha il compito di:

- convocare Consiglio almeno due volte l'anno;

- convocare il Consiglio su richiesta di almeno 3 membri dello stesso;
- presiedere il Consiglio;
- far formalizzare in appositi verbali, controfirmati, i contenuti e le proposte emerse nel corso delle riunioni;
- verificare la presenza del numero minimo dei partecipanti per la validità stessa della riunione;
- far rispettare dell'O.d.G.;
- verificare la fattibilità delle proposte emerse dal Consiglio.

Segretario del Consiglio d'Istituto

Il Segretario ha il compito di:

- redigere il verbale della riunione del Consiglio, leggerlo ai componenti e farlo approvare dai partecipanti al Consiglio stesso;
- firmare il verbale e farlo firmare dal Presidente;
- collaborare con il Presidente per la condizione della riunione e per la verifica del numero minimo;
- collaborare con i Componenti del Consiglio per la stesura dell' O.d.G.;
- pubblicare o far pubblicare il verbale entro i 5 giorni successivi;
- collaborare con il Presidente alla verifica dell' attuazione delle proposte emerse.

Componenti del Consiglio d'Istituto

I Componenti del Consiglio hanno il compito di:

- rappresentare gli organi per i quali sono stati eletti;
- evidenziare le richieste e i suggerimenti di miglioramento degli organi rappresentanti facendoli inserire nell'O.d.G.

art. 5 - Durata in carica

Regola Generale per la durata in carica

Il Consiglio d'Istituto dura in carica 3 anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I consiglieri (fa parte dei consiglieri anche il Presidente) che, nel corso dei 3 anni, perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive decadono automaticamente e verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non elettificate.

L'Organo rimane in carica con tutti i suoi poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Membri di diritto

I membri di diritto durano in carica sino a che ricoprono la funzione, all'interno dell'Istituto che rappresentano.

Qualora l'Istituto avesse necessità di sostituirli, il sostituto (della stessa funzione) diventerà automaticamente Membro di diritto.

Membri Elettivi

- **1 genitore** per ogni classe della Scuola Primaria e **1 genitore** per ogni classe della Scuola Secondaria di 1^a grado, eletti come rappresentanti di classe.
Per i genitori la durata in carica è di **3** anni a condizione che abbiano il/i proprio/i figlio/i frequentante/i una classe dell'Istituto nel corso in cui sono stati eletti.
Qualora il/i proprio/i figlio/i non frequenti/no più l'Istituto, l'elezione del genitore decade automaticamente, sarà quindi sostituito da un nuovo eletto fra i rappresentanti di classe dello stesso corso.
Al Consiglio può partecipare un solo genitore per ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria di 1^a grado.
- **3 docenti:** per ogni ordine di scuola eletti nel primo Collegio Docenti.

Per i docenti la durata in carica è di **3** anni a condizione che ricopra in maniera effettiva il ruolo di docente in una classe dell'Istituto nel corso in cui è stato eletto.

Qualora il docente eletto non ricopra più l'incarico all'interno dell'Istituto, la sua carica all'interno del Consiglio d'Istituto decadrà automaticamente. In questo caso il Collegio Docenti dello stesso corso di studi nominerà il sostituto.

Presidente

La durata in carica del Presidente è di **3** anni a condizione che lo stesso conservi i requisiti precedentemente definiti

per i genitori.

Nel caso in cui, nel corso dei 3 anni, vengano meno tali requisiti, il Segretario o 3 componenti del Consiglio dovranno richiedere la convocazione di un Consiglio straordinario per la elezione Presidente con le modalità precedentemente definite per la sua elezione.

Il nuovo Presidente durerà in carica sino al termine del mandato assegnato al suo predecessore.

Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente del Consiglio d'Istituto e rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio.

Nel caso in cui dovesse essere sostituito, il Presidente nominerà un nuovo Segretario.

art. 6 – Segretezza

I componenti del Consiglio d'Istituto sono tenuti alla discrezione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso. Ogni argomento non può essere reso pubblico se non dopo l'approvazione.

SEZIONE B

CONSIGLIO DI CLASSE e DI INTERCLASSE

art. 1— Composizione

I Consigli di Classe sono costituiti da:

- tutti i docenti **della classe o dell'interclasse**.

I Consigli di Classe sono presieduti dal Preside o da un docente, suo delegato, membro del consiglio stesso.

art. 2— Competenze

Il Consiglio di classe e di interclasse ha il compito di:

- presentare al Collegio dei Docenti, in ordine all'azione educativa e didattica, proposte che possano coinvolgere il proprio ordine di scuola;
- realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari individuando eventuali strategie necessarie alla valorizzazione del percorso educativo di ogni ragazzo;
- operare per la valutazione periodica e finale degli alunni.

I Consigli di classe e di interclasse si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Dopo ogni Consiglio di Classe viene redatto il verbale in apposito "libro - verbale".

SEZIONE C

COLLEGIO DOCENTI

art. 1 - Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei singoli ordini di scuola. È presieduto dal Preside o da un suo delegato.

Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Preside, che redige il verbale di ogni riunione.

Il collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre.

Le riunioni del Collegio Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di servizio.

art. 2 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberare in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche ai fini di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- c) Adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale e organizzativo dei relativi ordini di scuola.
- d) formula proposte al Preside in funzione dell'ampliamento dell'offerta formativa, in relazione a:
 - formulazione dell'orario delle lezioni;
 - svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche e relativi sussidi;
 - Supporta l'azione formativa dei vari tipi di scuola con proposte di carattere religioso, culturale e sociale.
- e) Il Collegio Docenti nomina i 3 Docenti che parteciperanno al Consiglio d'Istituto.

art.3- Nomina dei Docenti per la partecipazione al Consiglio d'Istituto

La nomina dei Docenti che parteciperanno al Consiglio d'Istituto avviene, quando necessario, entro la fine di ottobre.

La nomina avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda o successiva votazione. La votazione è per alzata di mano, se durante un Collegio Docenti o con votazione segreta in una data stabilita, inserendo le preferenze in un'urna collocata in segreteria Didattica, l'avviso viene affisso in Aula Professori.

La nomina dei Docenti che entreranno a far parte del Consiglio d'Istituto deve essere verbalizzata.

SEZIONE D

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le riunioni dei genitori possono essere di classe, di interclasse o assemblee di ordini di scuola.

art. 1 – Assemblee di classe

L'assemblea di classe è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge, entro il primo mese di scuola, il rappresentante, più un supplente che non appartenga allo stesso nucleo familiare. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe.

I rappresentanti mantengono i contatti con la *Direzione Didattica* e con gli altri organi collegiali, favorendo così il rapporto scuola-famiglia.

Le assemblee di classe sono convocate o dai Rappresentanti dell'Istituto (Preside o Direttore Didattico) o da almeno un terzo dei genitori (uno per ogni allievo) i cui figli appartengono alla Classe.

Di norma, le Assemblee vengono convocate due volte all'anno: la prima entro il primo mese di scuola, la seconda nel secondo quadrimestre.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale che al termine della stessa deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Coordinatore di classe.

Il verbale deve essere consegnato al Rappresentante dell'Istituto, (Direttore Didattico o Preside) entro 5 giorni dalla data di avvenuta assemblea.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il Direttore/Preside e i docenti della classe.

I Rappresentanti di Classe di ogni ordine di scuola fanno parte del Consiglio d'Istituto.

Le riunioni di classe *non hanno potere deliberativo*.

Proposte e richieste emerse vengono inoltrate agli organi competenti.

art. 2 - Assemblea di ordine di scuola

Qualora se ne veda la necessità sarà possibile indire assemblee di ordine di scuola per informare, raccogliere e coordinare proposte in relazione all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Assemblea è costituita da tutti i genitori del relativo ordine di scuola. E' convocata o autorizzata dal Direttore Didattico/Preside anche su richiesta del Comitato dei Genitori, previa presentazione dell'O.d.G., almeno otto giorni prima.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il Direttore Didattico/Preside e il personale docente.

Di volta in volta viene eletto un presidente con funzione di moderatore ed un segretario per redigere il verbale che viene letto e approvato al termine della riunione.

Le riunioni di ordine di scuola non hanno potere deliberante.

Proposte e richieste emerse vengono inoltrate agli organi competenti.

All'assemblea assistono sempre, di diritto, Preside e/o un insegnante delegato con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.

art. 3 - Autorizzazione e Convocazione

Ogni Assemblea deve essere preventivamente autorizzata dal Preside e/o dal Direttore Didattico dell'Istituto.

La richiesta di convocazione deve essere fatta con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data di prevista effettuazione su apposita modulistica ("Modulo di Richiesta Assemblea") disponibile Segreteria, e deve riportare l'Ordine del Giorno oltre che le firme di chi fa richiesta secondo le modalità riportate nelle rispettive sezioni.

Alle assemblee di ordine di scuola o d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di personalità esterne alla scuola, indicate dai genitori, insieme all'O.d.G.

art. 4 - Valore delle Assemblee e Validità delle convocazioni

Le assemblee hanno valore consultivo e non decisionale. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione. Di ogni assemblea viene redatto verbale che, letto e approvato, viene depositato in Presidenza.

art. 5 - Validità

Perché le riunioni delle assemblee dei genitori siano valide occorre la presenza dei due terzi dei componenti.

Per tale quorum valgono i presenti diretti e i presenti con delega (vedi punto successivo).

art. 6 - Votazioni e deleghe

Gli assenti possono delegare preventivamente il proprio voto ad un altro soggetto.

Ogni presente può portare al massimo 1 delega.

La delega, in qualunque forma, deve essere scritta e firmata dal delegante riportando per esteso il nome del delegato oltre alla data di prevista assemblea e il titolo della stessa.

Compete al Segretario e al Presidente dell'Assemblea verificare e ammettere la delega.

art. 7 - Elezione del Presidente e Segretario dell'Assemblea

Prima di dare inizio all'Assemblea deve essere nominato il Presidente della stessa.

Il Presidente eletto nomina il segretario al quale compete la redazione del verbale della Assemblea. Chi presiede le assemblee ha la facoltà di:

- a) stabilire l'ordine degli interventi e la durata (in base all'O.d.G.);
- b) togliere momentaneamente la parola a chi non seguisse detto ordine;
- c) allontanare i disturbatori dalla sede;
- d) sospendere momentaneamente l'assemblea in caso di disordine;
- e) convalidare o meno le deleghe.
- f) dichiarare o meno la validità dell'assemblea (*vedi validità*)

Il Preside o gli insegnanti delegati hanno la facoltà di ordinare l'interruzione definitiva delle assemblee nel caso che degenerino in comportamenti offensivi delle norme della convivenza sociale e scolastica.

art. 8 - Elezione e Nomina dei propri rappresentanti

Qualora sia previsto nel corso dell'Assemblea la elezione e la nomina dei propri Rappresentanti ai vari Organismi Scolastici, le modalità della elezione devono essere dichiarate e verbalizzate.

Tali modalità, devono essere preventivamente concordate fra tutti i partecipanti dell'Assemblea e possono essere:

- a) a scrutinio palese (per alzata di mano)
- b) a scrutinio segreto: in questo caso i voti raccolti devono essere conservati e allegati al verbale)

La nomina sarà valida solo se avrà ottenuto la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto. Ogni elettore deve esprimere un massimo di due preferenze all'interno della propria categoria. È eletta rappresentante la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il secondo in graduatoria sarà a disposizione qualora la nomina del Rappresentante eletto venga a decadere per perdita dei requisiti (ad esempio termini il ciclo scolastico).

A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.

SEZIONE E

COMITATO GENITORI

Il Comitato dei Genitori (qui di seguito denominato CdG) di una Scuola **non è un organo collegiale**, ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente: Art. 15 comma 2 del DL 297/94 Testo Unico: "I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, possono esprimere un Comitato dei Genitori di circolo o d'istituto..."

E' la rappresentanza dei genitori degli alunni che frequentano la scuola. E' costituito dai rappresentanti di ciascuna classe di tutti gli ordinamenti scolastici (Primaria e Secondaria di 1° grado). Ogni anno scolastico viene rinnovato appena sono stati eletti i nuovi rappresentanti di classe. Tra gli altri compiti, ha quello di organizzare le attività

accessorie alla vita della scuola (festa della famiglia, addobbi di Natale, feste di carnevale...)

Il CdG è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori nella Scuola: il fine principale è quello di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più ampia realtà della comunità sociale e civile presente nel territorio ove essa è inserita.

Il CdG è quindi considerato un'Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di fatto.